



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ordine Dottori Commercialisti - Esperti Contabili

Area Generale

ENTRATA - 03/12/2012 10:21 - 0003962



11522540

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011646 - 30/11/2012 - USCITA
Allegati : 0



* 0 0 0 1 Z 6 9 K U 0 L *

FM/COO: me

Roma, 30 ... 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto 59
10123 Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 360/2012_ tariffa_liquidazione parcelle a seguito emanazione DM 20 luglio 2012, n. 140

In relazione al quesito formulato lo scorso 30 ottobre, relativo alla possibilità di procedere alla liquidazione di parcelle che si riferiscono a prestazioni eseguite successivamente al 24 gennaio 2012, si osserva quanto segue.

L'art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 che ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali ha altresì stabilito che le tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali con cui sono fissati i nuovi parametri e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Orbene l'art. 41 del DM 20 luglio 2012, n. 140 prevede che le nuove disposizioni in tema di liquidazione dei compensi sulla base dei parametri debbano trovare applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012 hanno evidenziato che "per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate".

Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M. n. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali, iniziate prima, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (23 agosto 2012).

Alla luce di quanto sopra esposto occorre considerare se siano ancora valide le indicazioni fornite con l'informativa del Consiglio Nazionale n. 21/2012.

Nell'informativa si evidenziava che i Consigli degli Ordini potessero continuare a liquidare le parcelle relative ad

- a) incarichi conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" (24 gennaio 2012);
- b) incarichi assunti dai professionisti prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" (24 gennaio 2012).

Le indicazioni fornite rimangono certamente attuali per il caso sub a). Alcune precisazioni, invece, devono essere poste in relazione al caso sub b). Alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, infatti, la tariffa si applicherà per la liquidazione giudiziale dei compensi solo nei casi in cui la prestazione si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del DM 140/2012 (23 agosto 2012, giorno successivo alla data di pubblicazione nella G. U.), qualora invece la prestazione si sia conclusa a decorrere dal 23 agosto 2012 si applicheranno i parametri di cui al DM 140/2012, senza la necessità di richiedere alcun parere di liquidazione all'Ordine.

Più problematica appare la situazione relativa agli incarichi assunti successivamente al 24 gennaio 2012 per i quali le parti non abbiano concordato il compenso. L'articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.¹.

Considerato che l'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica, come evidenziato nell'informativa 21/2012, si ritiene che ai Consigli degli Ordini spetti ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Tale compito spetterà certamente fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali (come evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, per la determinazione dei compensi spettanti per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

¹ L'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica formale. Tuttavia l'abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell'articolo. La norma civilistica, infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. Pattuizione fra le parti; 2. Tariffe/usi; 3. Definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe professionali induce a ritenere che in assenza dell'accordo si possa far ricorso solo alla liquidazione giudiziale.